



**COMUNE DI GROTTAMINARDA**  
*Provincia di Avellino*

AVVISO

**OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE  
ALCOLICHE AI MINORI**

Il divieto di somministrazione ai minori di 18 anni è previsto dalla legge n. 48 del 18 aprile 2017. Tale legge, che converte il D. L n. 14 del 20 febbraio 2017, ha stabilito il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18. Si specificano due termini diversi: "vendita" e "somministrazione", intendendo con il primo l'atto di portare via quanto acquistato, con il secondo l'atto di bere l'alcolico nel luogo in cui è stato acquistato. Si tratta di due divieti specifici che mirano a tutelare la salute dei giovani, sia sotto il profilo prettamente chimico-tossicologico, sia anche in relazione a comportamenti gravi o pericolosi che giovani in stato di ebbrezza o ubriachezza potrebbero adottare.

SANZIONI


Oggi in Italia è **un reato somministrare bevande alcoliche a minori di 16 anni**: chi infrange tale divieto può essere **punito con l'arresto fino a 1 anno** (art. 689 del Codice Penale). *La vendita di alcolici a minori di 16 anni* può comportare sospensione della licenza commerciale. È considerato un **illecito di natura amministrativa la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni di età compresa tra 16 e 18 anni**: tale infrazione è punita con sanzione pecuniaria che oscilla tra i 250 ed i 1000 euro (come era già previsto nell'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125). Se il commerciante risulta recidivo, la seconda sanzione consta di una sospensione di 3 mesi della licenza commerciale e di una sanzione tra i 500 ed i 2000 euro.

SI INVITANO

gli esercenti di bar, ristoranti, pizzerie, supermercati, generi alimentari, ecc. ad esporre in modo ben visibile nei locali e nei negozi il cartello di divieto di vendita e somministrazione alcolici ai minori di anni 18.

L'Assessore al Commercio

Dott.ssa Doralda Quinta Yoraima Petrillo





Il Sindaco

Dott. Marcantonio Speranza

